



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Prot. n.513/T/16.59 del 14 maggio 2016

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: Provvisoria copertura dei posti di funzione dirigenziale (carriera dirigenziale penitenziaria).

Cari Colleghe e Colleghi,

Vi trasmetto per opportuna conoscenza l'allegata nota odierna di questa Segreteria Nazionale Prot. n.512/T/16.58 del 14 maggio 2016, di pari oggetto, già inviata al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Santi Consolo, al Vice Capo Massimo De Pascalis e al Direttore Generale del Personale e delle risorse Pietro Buffa, nonché, per conoscenza al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia Giovanni Melillo, in merito alla nota n. GDAP-PU-n.0162663-Prot. del 11.05.2016, a firma del Signor Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con la quale si informano le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria della volontà dell'Amministrazione di procedere alla copertura di alcune sedi vacanti, che versano in particolare condizione critica, conferendo incarichi dirigenziali provvisori d'ufficio della durata di 6 mesi e con trattamento di missione.

Si tratta, ovviamente, di missioni verso sedi di scarso gradimento: la Casa di Reclusione di Mamone, la Casa Circondariale di Lanusei, la Casa di Reclusione di Is Arenas, la Casa di Reclusione di Tempio Pausania, la Casa Circondariale di Nuoro, la Casa Circondariale di Brissogne Aosta, la Casa Circondariale di L'Aquila.

Non si mette in dubbio l'esigenza sacrosanta dell'Amministrazione di coprire le sedi vacanti, né la necessità di dare supporto ai dirigenti penitenziari in servizio nelle regioni più carenti.

Ciò che desta perplessità è l'intempestività dell'iniziativa, tanto rispetto all'annosità delle criticità che oggi si definiscono urgenti quanto rispetto all'imminenza dei decreti attuativi del D.M. 2 marzo 2016 che dovranno regolamentare a breve i processi di mobilità.

Si rivendica, allora, il rispetto delle norme che disciplinano il conferimento degli incarichi e, quindi, la dignità professionale di tutti i dirigenti penitenziari.

Si rimanda, per completezza, alla lettura della predetta nota del Si.Di.Pe..

Naturalmente il Si.Di.Pe. continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della questione e a tenerVi informati.

Datti voce scegliendo l'unica autentica e autorevole voce a tutela del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria.

Buon lavoro .

**Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella**

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.512/T/16.58 del 14 maggio 2016

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Presidente Santi Consolo
ROMA

Al Signor Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Dott. Massimo De Pascalis
ROMA

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle risorse del D.A.P.,
Dott. Pietro Buffa
ROMA

E per conoscenza:

Al Signor Capo di Gabinetto
del Ministro della Giustizia
Presidente Giovanni Melillo
ROMA

Oggetto: Provvisoria copertura dei posti di funzione dirigenziale (carriera dirigenziale penitenziaria).

Con nota n. GDAP-PU-n.0162663-Prot. del 11.05.2016 è pervenuta a questo Sindacato la determinazione, a firma del Signor Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con la quale si informano le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria della volontà dell'Amministrazione di procedere alla copertura di alcune sedi vacanti, che versano in particolare condizione critica¹, conferendo incarichi dirigenziali provvisori d'ufficio della durata di 6 mesi e con trattamento di missione.

L'unico criterio che viene indicato per la scelta del dirigente da destinare alle sedi vacanti, nell'ordine di priorità con il quale le stesse sedi sono elencate nella nota sopra citata, è quello dell'ordine inverso di ruolo tra i vice direttori delle sedi di servizio in esubero.

Orbene, per quanto è dato conoscere a questa Organizzazione Sindacale le procedure di comunicazione dei posti vacanti disponibili nella carriera dirigenziale penitenziaria sono state a suo tempo stabilite con il Provvedimento del Signor Capo Dipartimento del 20.05.2013, successivamente integrato con i PP.DD.GG. del 18.06.2013 e del 16.02.2015. Inoltre, essendo oramai trascorsa la data del 01.01.2016, è cessata la sospensione provvisoria delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) del P.C.D.

¹ Casa di Reclusione Mamone, Casa Circondariale Lanusei, Casa di Reclusione Is Arenas, Casa di Reclusione Tempio Pausania, Casa Circondariale Nuoro, Casa Circondariale Brissogno Aosta, Casa Circondariale L'Aquila.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

20.05.2013, introdotta con il P.C.D del 16.02.2015 e, pertanto, il P.C.D. del 20.05.2013 è integralmente vigente.

A questo proposito, ci si chiede come potrebbe l'Amministrazione procedere all'esame ed alla valutazione delle disponibilità formulate dai dirigenti penitenziari ad assumere gli incarichi dirigenziali comunicati ex art. 10 del D.Lgs. n. 63/2006, senza che sia mai stato, di fatto, attuato il sistema di valutazione, pur provvisoriamente e "volontaristicamente" adottato con il D.M. del Ministro della Giustizia del 28.01.2013, vistato all'U.C.B. il 12.03.2013.

Ciononostante, per ben due volte i Ministri della Giustizia dell'epoca, dapprima con D.M. 04.10.2010 e poi con D.M. 05.10.2012, hanno provveduto a nominare la Commissione per la Valutazione dei dirigenti penitenziari dell'Amministrazione Penitenziaria per i bienni 2010/2012 e 2012/2014.

Non solo, ma pur essendo rimasta la Commissione di Valutazione completamente inattiva per i bienni citati, con Ordine di Servizio n. 1196 del 07.10.2015, integrato con successivo Ordine di Servizio n. 1198 del 16.10.2015, il Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha disposto l'istituzione di un "Gruppo di lavoro" composto dal Signor Direttore Generale del Personale e della Formazione e da alcuni dirigenti generali del D.A.P., i quali, coadiuvati dal Signor Direttore dell'Ufficio Studi e con la disponibilità del Signor Capo dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero della Giustizia, dovrebbero studiare la materia della valutazione del personale dirigenziale con contratto pubblicistico.

Nelle premesse degli Ordini di Servizio citati si legge che è stata considerata la necessità di dare compiuta applicazione al sistema di valutazione stesso, visto il decreto legislativo n. 165 del 2001 – in particolare l'articolo 20 concernente la verifica dei risultati - ed il decreto legislativo n. 63 del 2006 sull'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria - in particolare l'articolo 13 concernente la valutazione annuale dei dirigenti penitenziari.

In sostanza, "mentre il medico studia, il paziente muore" e rimangono di fatto e di diritto inapplicate norme fondamentali che disciplinano il trattamento giuridico, e il futuro trattamento economico, del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Peraltro, questa Organizzazione Sindacale, in merito all'opportunità di adottare **tutti** i citati Provvedimenti, ha avuto modo, a suo tempo e luogo, di interloquire, segnalando le aporie e le contraddizioni che sarebbero inevitabilmente sorte in sede di prima applicazione delle procedure individuate "*motu proprio*" dall'Amministrazione; in materie, peraltro così delicate e nevralgiche, quali certamente sono quelle della valutazione, della mobilità e del conferimento degli incarichi dirigenziali al personale dirigenziale penitenziario.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Tuttavia, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nonostante le motivate e circostanziate osservazioni formulate dal Si.Di.Pe., ritenne comunque di varare **tutti** i P.D.G. in materia di comunicazione degli incarichi dirigenziali e **tutti** i DD.MM. relativi alle procedure di valutazione dei dirigenti penitenziari.

Ma, al di là dell'emanazione di questi Provvedimenti, di fatto, le procedure negli stessi individuate sono rimaste sinora lettera morta.

Infatti, gli incarichi ai dirigenti penitenziari (ci riferiamo ovviamente a quelli "semplici" e non a quelli "superiori" che seguono diversa e specifica disciplina) sono stati da sempre conferiti vuoi senza alcuna comunicazione di vacanza, semplicemente "*intuitu personae*" ovvero per conferimento diretto "*inaudita altera parte*" ovvero a seguito di semplici comunicazioni ai dirigenti della necessità da parte dell'Amministrazione di procedere alla "*provvisoria copertura di posti di funzione dirigenziale*".

Senza considerare poi, i diversi casi di stabili collaborazioni "*ad personam*" prestate da dirigenti penitenziari convocati presso il D.A.P., nonostante gli esuberi ivi risultanti di dirigenti con e senza incarico formale, con trattamento di missione e senza alcuna preventiva informativa.

D'altra parte, è noto all'Ufficio del Contenzioso del Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che numerosissimi sono stati i ricorsi presentati dai dirigenti penitenziari in questa materia e che nella stragrande maggioranza dei casi l'Amministrazione si è trovata a soccombere, con condanna al pagamento delle spese legali a favore dei ricorrenti, per gli stringenti motivi, in punto di legittimità dell'azione amministrativa, che sono stati puntualmente evidenziati dai Tribunali Amministrativi aditi e che qui si intendono integralmente richiamati.

Ciononostante, si è preferito sin qui temporeggiare e differire ad altra data futura l'applicazione della stringente normativa contenuta nell'articolo 10 del Decr. Leg.vo 15 febbraio 2006, n. 63 "*Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154*", normativa che, come più volte rappresentato da questa O.S., va applicata, di pari passo e necessariamente, con la stipula del primo contratto nazionale di categoria, la cui sottoscrizione si attende oramai da quasi undici anni e che allo stato neppure ipotizzabile per la nota assenza di appositi e adeguati stanziamenti di bilancio.

L'Amministrazione, peraltro, proprio in una delle ultime richieste di disponibilità a coprire due dei posti di funzione dirigenziale, che ora si vorrebbero assegnare d'ufficio per 6 mesi con il criterio sopra citato - la Direzione della Casa di Reclusione di Tempio Pausania e quella della Casa Circondariale di Nuoro -, ha affermato che si attende ancora "*la definizione delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali che seguiranno all'emanazione del decreto ministeriale di distribuzione dei posti di funzione dirigenziali, attuativo del D.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84*".

In sostanza, si apprende adesso che, secondo il Dipartimento, i PP.DD.GG. in materia di conferimento degli incarichi ai dirigenti penitenziari sin qui varati, modificati, integrati e di fatto, infine,

3

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -



@sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

sospesi nella loro applicazione - perché mai utilizzati per coprire le sedi vacanti - sono diventati anacronistici.

E, infatti, nel Decreto Ministeriale del 02 marzo 2016 dell'Onorevole Ministro Guardasigilli concernente *“L'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16 c. 1 e c. 2 del d.p.c.m. 84/2015, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 63/2006”*, all'articolo 11, nn. 2 e 3, si legge che *“..... 2. Con successivi decreti del Ministro si provvede, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto:..... m) a definire i criteri e le priorità di assegnazione delle sedi di servizio del personale dell'Amministrazione. 3. Con successivi decreti si provvede a individuare i criteri di conferimento degli **incarichi anche temporanei** ai dirigenti presso l'amministrazione centrale e periferica, ferme le disposizioni di cui al presente decreto.”*

Anche se il comma 1 del citato articolo 11 dello stesso D.M. dispone che *“1. Non trovano applicazione, ove incompatibili con quanto stabilito dal presente decreto, le disposizioni organizzative adottate anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento e rientranti nell'oggetto del presente decreto.”*. E, quindi, non avendo i PP.DD.GG. vigenti in materia di conferimento degli incarichi ai dirigenti penitenziari valenza organizzativa, ma essendo atti amministrativi afferenti esclusivamente alla materia della gestione del personale dirigenziale, essi sarebbero ancora vigenti ed efficaci.

Ciò premesso, appare a questa Organizzazione Sindacale quanto meno improvvida ed intempestiva l'idea di indire una stagione, peraltro provvisoria, di conferimento di incarichi soltanto ad alcuni dirigenti penitenziari, posto che tutti gli incarichi vigenti saranno a breve - salvo rinnovo nei limiti temporali fissati dall'art.10, comma 2, del D.Lgs.n.63/2006² - soggetti a decadenza o rinnovo e che si dovrà procedere a pubblicare le sedi, come, peraltro, già avvenuto in data 28.04.2016 - indistintamente per tutte le posizioni dirigenziali centrali e periferiche - dei Dirigenti Area 1 del Comparto Ministeri del neo costituito Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.

Ma, in ogni caso, molti degli incarichi dirigenziali sin qui conferiti ai dirigenti penitenziari o sono scaduti oppure hanno di gran lunga superato il termine massimo di durata tassativamente previsto dall'art. 10 nn. 1 e 2 del D.Lgs. n.63/2010³. Alcuni dirigenti sono senza incarico ed altri, dopo essere scaduto il

² art.10, comma 2, D.Lgs. n.63/2006: *“Lo stesso incarico può essere rinnovato una volta sola, per non oltre cinque anni.”*

³ Ex art.10 D.Lgs. n.63/2006: *1. Gli incarichi sono conferiti ai dirigenti penitenziari per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. 2. Lo stesso incarico può essere rinnovato una volta sola, per non oltre cinque anni.*



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale –

termine di durata dell'incarico loro conferito, non se lo sono visto né revocare né rinnovare; con tutte le intuibili conseguenze in materia di avvicendamento delle sedi che questa situazione venutasi a creare negli anni potrà comportare.

Ci limitiamo, infine, a rappresentare che, la norma che presiede al conferimento degli incarichi ai dirigenti penitenziari (l'art. 10 del D.Lgs. n. 63/2006⁴), non a caso è stata intitolata dal legislatore delegato "Criteri per i conferimento degli incarichi" e non a caso dispone che "Con Decreto del Capo del Dipartimento sono fissate le procedure di comunicazione dei posti disponibili, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilità ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'Amministrazione."

In sostanza, si tratta qui di contemperare due esigenze: da un lato quella sacrosanta e legittima dell'Amministrazione di coprire **tutte** le sedi dirigenziali con il miglior dirigente possibile, individuato con criteri di professionalità e di merito trasparenti e predefiniti, e, dall'altro, quella di ciascun dirigente, più anziano o più giovane che sia nell'ordine di ruolo, di poter manifestare liberamente la propria disponibilità ad assumere l'incarico al quale legittimamente aspira, facendo valere soltanto i risultati conseguiti nei programmi e negli obiettivi precedentemente assegnati, le attitudini e le capacità professionali possedute, la natura e la caratteristica degli obiettivi da conseguire fissati dall'Amministrazione.

Dal canto suo, l'Amministrazione, dovrà effettuare autonomamente le scelte che le competono, tenendo conto anche delle esigenze personali e familiari dei dirigenti, in special modo di quelle che nell'ordinamento giuridico sono oggetto di specifica tutela normativa. Si pensi, ad esempio, alle norme poste a tutela della maternità e dell'infanzia e della disabilità, alle norme a tutela dell'unità familiare e del ricongiungimento al coniuge appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria⁵, a quelle in materia di garanzie politiche e sindacali e così via.

⁴ Art. 10 - Criteri di conferimento degli incarichi.- D.Lgs. n.63/2006:

1. Gli incarichi sono conferiti ai dirigenti penitenziari per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.
2. Lo stesso incarico può essere rinnovato una volta sola, per non oltre cinque anni.
3. Il conferimento degli incarichi si compie in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) risultati conseguiti nei programmi e negli obiettivi precedentemente assegnati;
 - b) attitudini e capacità professionali del funzionario;
 - c) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire.
4. Gli incarichi possono essere revocati:
 - a) quando, per qualsiasi causa, anche senza colpa, i funzionari non possano svolgere efficacemente il loro incarico nella sede che occupano;
 - b) quando i funzionari non abbiano raggiunto gli obiettivi assegnati.
5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono fissate le procedure di comunicazione dei posti disponibili, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilità ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'Amministrazione.
6. Gli incarichi ai dirigenti penitenziari sono conferiti, con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione, su proposta del titolare dell'ufficio di livello generale al quale i funzionari sono assegnati. Il conferimento degli incarichi superiori è effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
7. Gli incarichi ai dirigenti generali penitenziari sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento."

⁵ Art. 12 - Mobilità interna – D.Lgs. 63/2006: "Per favorire la mobilità dei funzionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni ed agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modifiche."

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro –



twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Ciò premesso, si auspica che le considerazioni sin qui formulate inducano i vertici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a riconsiderare con urgenza le decisioni assunte unilateralmente con la nota n. GDAP-PU- n.0162663-Prot. del 11.05.2016 e avviare quella stagione di confronto e di dialogo costruttivo, più volte auspicata ed invocata da questa Organizzazione Sindacale, finalizzata alla compiuta applicazione di tutti gli istituti giuridici previsti dalla Legge n. 154/2005 e dal D.Lgs. n. 63/2006.

Non ci tranquillizza, comunque, la nota n. GDAP-PU- 0166339 del 13.05.2016 del Signor Direttore Generale del Personale e della Formazione, con la quale si è cercato di mitigare i criteri per l'invio in missione, d'ufficio, per 6 mesi dei dirigenti penitenziari, introducendo il criterio prioritario della valutazione delle istanze di chi fosse eventualmente interessato a coprire le sedi vacanti.

A parte la considerazione che un periodo di missione di ben sei mesi mal si concilia con il concetto di *provvisorietà dell'incarico* perché, evidentemente, è in grado di stravolgere la vita familiare di chiunque, nasce spontanea l'osservazione che solo oggi si parla di una *emergenza gestionale e di criticità*, che sono concetti ascrivibile ad una situazione imprevista e imprevedibile, che non è certo quella di cui oggi si tratta. Come si legge, infatti, nella stessa comunicazione del Signor Vice Capo del Dipartimento, le difficoltà attuali sono sorte *"a causa dell'assenza, oramai da lungo tempo, di un direttore responsabile"*, cioè a causa di un'inerzia di anni da parte dell'Amministrazione su tutte le questioni connesse alla mobilità e che sono state sopra esposte.

Ferma restando la necessità di dare supporto alle regioni interessate dalla carenza di dirigenti, non vorremmo, invero, che, come è pure successo in un recente passato, le sedi *"individuate per la particolare condizione critica"* fossero, in realtà, assegnate con apodittici criteri, sin qui mai applicati - a nostra memoria - nei confronti di nessuna altra categoria di personale dell'Amministrazione Penitenziaria: Dirigenti Area 1 del Comparto Ministeri, Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, Agenti, Assistenti, Sovrintendenti, Ispettori e Funzionari e Dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, personale amministrativo di tutte le professionalità e Aree del Comparto Ministeri, per i quali **tutti** vigono e, soprattutto sono applicate, norme e procedure previste dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali.

Non vorremmo, come pure spesso è accaduto che, invece, le sedi ambite e gradite, continuassero ad essere assegnate senza alcun criterio ovvero con criteri non trasparenti.

Non vorremmo che l'assegnazione "urgente" di incarichi temporanei, con la scusante dei più vari e diversi motivi, preludesse ad assegnazioni destinate a trasformarsi miracolosamente in definitive.

Traiamo questi esempi dalla lettura delle numerose sentenze, alle quali si è fatto innanzi riferimento, che hanno visto l'Amministrazione soccombere, e talvolta reiterare pervicacemente provvedimenti di



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

assegnazione o di trasferimento giudicati illegittimi dai Tribunali Amministrativi aditi da coloro che sono stati lesi nei loro diritti, nei loro legittimi interessi e nelle loro legittime aspirazioni di carriera.

Nonostante tutto, noi continuiamo a sperare che l'Amministrazione receda dai propositi manifestati nelle note sopra richiamate.

Altrimenti, non è difficile immaginare che sul tema oggi in esame - e su tanti altri temi nevralgici che interessano la carriera dirigenziale penitenziaria - si aprirà una stagione di contenzioso, che non potrà certo giovare a nessuno dei protagonisti e degli utenti del delicato sistema penitenziario, che i dirigenti penitenziari sono chiamati a governare.

Cordiali saluti

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

m dg - GDAP
PU - 0162663 - 11/05/2016



- Al Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
Presso PRAP Catanzaro
Via Vinicio Cortese, 2
88100
Catanzaro
- Al D.P.S.
Dirigenza Penitenziaria Sindacalizzata
Corso Umberto, 174
89819
Monterosso Calabro (VV)
- Alla Federazione Nazionale Sicurezza
CISL
Via dei Mille, 36
00185
ROMA
- Alla F.P. - C.G.I.L.
Via Leopoldo Serra, 31
00153
ROMA
- Alla Federazione CONFSAL UNSA
Via della Trinità dei Pellegrini, 1
00186
ROMA
- Alla U.I.L. - P.A. Dirigenti
Via Emilio Lepido, 46
00157
ROMA

Oggetto: Provvisoria copertura dei posti di funzione dirigenziale (carriera dirigenziale penitenziaria).

Si ritiene doveroso informare codeste OO.SS. che, considerata la condizione di emergenza gestionale che si è venuta a determinare in alcuni istituti penitenziari a causa



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

dell'assenza, oramai da lungo tempo, di un direttore responsabile, si sta procedendo al conferimento d'ufficio di tale incarico con la seguente procedura, in attesa della emanazione dei DD.MM. attuativi del DPCM 15 giugno 2015, n. 84 e del DM 2 marzo 2016, registrato il 20 aprile 2016.

Le sedi individuate per la particolare condizione critica sono le seguenti:

1. - Casa di Reclusione Mamone;
 - Casa Circondariale Lanusei;
 - Casa di Reclusione Is Arenas;
 - Casa di Reclusione Tempio Pausania;
 - Casa Circondariale Nuoro;
 - Casa Circondariale Brissogne Aosta;
 - Casa Circondariale L'Aquila.

2. L'incarico di sede è provvisorio e della durata di 6 mesi, con trattamento di missione.

3. Il dirigente sarà individuato, sulla base dell'ordine di priorità di cui al precedente punto 1, attraverso l'ordine inverso di ruolo tra i vice direttori delle sedi di servizio in esubero.

La Direzione Generale del Personale e delle Risorse è autorizzata a procedere in tal senso.

Dr. Massimo De Pascalis



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Secondo del personale amministrativo e tecnico di ruolo e non di ruolo

Roma,

m_dg - GDAP

PU - 0166239 - 13/05/2016



Ai Signori Direttori Generali
LORO SEDI

Ai Signori Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI

e, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento
SEDE

Al Signor Vice Capo del Dipartimento
SEDE

Oggetto: Provvisoria copertura dei posti di funzione dirigenziale (carriera dirigenziale penitenziaria).

Si trasmette l'allegata nota del Vice Capo del Dipartimento, indirizzata alle Organizzazioni sindacali, perché sia portata a conoscenza di tutti i dirigenti penitenziari del distretto di competenza anche assenti a qualsiasi titolo.

Si chiarisce che il termine vice direttore va inteso anche riferito alle posizioni di direttore aggiunto nei provveditorati e nella sede centrale.

L'esubero è individuato riguardo al dm 2 marzo 2016.

Si fa presente che il ruolo di anzianità dei dirigenti penitenziari al primo gennaio 2016 è pubblicato sul sito intranet del Dipartimento.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio Secondo del personale amministrativo e tecnico di ruolo e non di ruolo

Resta inteso che i dirigenti eventualmente interessati ad una movimentazione verso tali sedi potranno formulare apposita istanza entro il 20 maggio 2016 all'indirizzo di posta elettronica ufficiosecondo.dgpersform.dap.roma@giustizia.it.

Di tanto dovranno essere resi edotti tutti i dirigenti.

Il Direttore Generale
Pietro Buffa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Buffa', written over a vertical line.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

m_dg - GDAP
PÙ - 0162663 - 11/05/2016



- Al Si.Di.Pe.
 Sindacato Direttori Penitenziari
 Presso PRAP Catanzaro
 Via Vinicio Cortese, 2
 88100
 Catanzaro
- Al D.P.S.
 Dirigenza Penitenziaria Sindacalizzata
 Corso Umberto, 174
 89819
 Monterosso Calabro (VV)
- Alla Federazione Nazionale Sicurezza
 CISL
 Via dei Mille, 36
 00185
 ROMA
- Alla F.P. - C.G.I.L.
 Via Leopoldo Serra, 31
 00153
 ROMA
- Alla Federazione CONFSAI, UNSA
 Via della Trinità dei Pellegrini, 1
 00186
 ROMA
- Alla U.I.L. - P.A. Dirigenti
 Via Emilio Lepido, 46
 00157
 ROMA

Oggetto: Provvisoria copertura dei posti di funzione dirigenziale (carriera dirigenziale penitenziaria).

Si ritiene doveroso informare codeste OO.SS. che, considerata la condizione di emergenza gestionale che si è venuta a determinare in alcuni istituti penitenziari a causa



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

dell'assenza, oramai da lungo tempo, di un direttore responsabile, si sta procedendo al conferimento d'ufficio di tale incarico con la seguente procedura, in attesa della emanazione dei DD.MM. attuativi del DPCM 15 giugno 2015, n. 84 e del DM 2 marzo 2016, registrato il 20 aprile 2016.

Le sedi individuate per la particolare condizione critica sono le seguenti:

1. - Casa di Reclusione Mamone;
- Casa Circondariale Lanusei;
- Casa di Reclusione Is Arenas;
- Casa di Reclusione Tempio Pausania;
- Casa Circondariale Nuoro;
- Casa Circondariale Brissogne Aosta;
- Casa Circondariale L'Aquila.
2. L'incarico di sede è provvisorio e della durata di 6 mesi, con trattamento di missione.
3. Il dirigente sarà individuato, sulla base dell'ordine di priorità di cui al precedente punto 1, attraverso l'ordine inverso di ruolo tra i vice direttori delle sedi di servizio in esubero.

La Direzione Generale del Personale e delle Risorse è autorizzata a procedere in tal senso.

Dr. Massimo De Pascalis